

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI
SEA ITALIA - ODV**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R.361/2000 al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione NAZIONALE SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI ITALIA" siglabile "SEA ITALIA ODV".
2. L'Organizzazione ha sede legale in Torino 10141, via Monte Ortigara 95. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Organizzazione conserva la più completa autonomia nei confronti di collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati per la sua attività gestionale e amministrativa.
4. Con delibera del Consiglio direttivo Nazionale il SEA ITALIA può istituire uffici di rappresentanza nel territorio nazionale.
5. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria come previsto dall'art 10 del presente Statuto

Art. 2

Scopi e finalità

Il Sea Italia ODV è apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si prefigge lo scopo di testimoniare il valore sacro ed inviolabile della vita umana – bene supremo ed incondizionabile – e la conseguente inviolabile dignità della persona umana, proponendosi di essere presente e di assistere le persone anziane laddove questa dignità sia compromessa, dimenticata e violata, testimoniando i valori di solidarietà e di condivisione con un intervento nell'emergenza quotidiana e temporanea, senza finalità di assistenza continuativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il SEA ITALIA ODV si propone i seguenti obiettivi:

- a) Promuovere e coordinare lo sviluppo sul territorio nazionale di Organizzazioni di volontariato ai sensi D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 denominate "Servizio Emergenza Anziani" identificabili con nome di riferimento territoriale, che mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti prestino assistenza alle persone anziane;
- b) tutelare l'identità valoriale, la coerenza della attività di prossimità dei Soci con lo stile di gratuità, di condivisione e di servizio, di promozione della dignità della persona anziana, propri dell'identità dell'Organizzazione;
- c) promuovere progetti innovativi e curare la formazione dei volontari SEA coinvolti in progetti di rete, dando supporto tecnico-progettuale alle sedi territoriali;

- d) promuovere il raccordo con altre federazioni e coordinamenti;
- e) tutelare i soci nelle sedi opportune e sostenerli nelle iniziative di partecipazione nella logica della sussidiarietà;
- f) rappresentare i soci presso le Istituzioni e gli Organismi civili, religiosi, locali, regionali e nazionali.

Il SEA ITALIA ODV può diffondere e promuovere materiale informativo atto a far conoscere i suoi scopi associativi ed indurre i Cittadini ad una volontaria partecipazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione. Ogni forma di rapporto economico derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Il SEA ITALIA ODV, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3 (Durata)

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 (Proprietà della denominazione)

Il SEA ITALIA ODV è proprietaria della denominazione e del logo "**S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI ODV**". Essa può concedere in uso il logo e la denominazione ai S.E.A. territoriali come disciplinato dagli articoli del presente statuto.

Art. 5 (Soci)

Sono soci del SEA ITALIA ODV le ODV SEA territoriali. La durata dell'adesione è illimitata salvo diritto di recesso con preavviso di almeno 4 mesi. Il recesso dell'ODV comporta l'automatica revoca della concessione del logo e della denominazione S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI ODV.

La concessione cessa automaticamente anche in caso di provvedimento di decadenza e/o espulsione, di cui all'art. 8.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione o di decadenza di un associato, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è data facoltà di ricorso all'Assemblea dei soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo le ODV associate non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 6 (Costituzione delle Associazioni territoriali)

L'Organizzazione di volontariato che intenda costituirsi deve presentare domanda di adesione al SEA ITALIA ODV di adesione e di autorizzazione all'uso del logo e della denominazione "**S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI ODV**".

L'Organizzazione nazionale, per il tramite del Consiglio Direttivo Nazionale, valuta la domanda,

emette provvedimento discrezionale di accoglimento o di reiezione.

Il richiedente, se accolto, entra a pieno titolo a far parte nell'Organizzazione Nazionale, di cui accetta preventivamente scopi, norme statuarie e regolamenti..

Le ODV Territoriali godono di piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria.

Art. 7 (Requisiti per la costituzione delle ODV territoriali)

La costituzione di una nuova ODV SEA TERRITORIALE prevede un percorso temporale e di garanzia articolata come di seguito:

1. La costituzione di una nuova ODV SEA TERRITORIALE potrà essere presentata da un socio attraverso una richiesta che indichi:
 - a. il bacino di utenza e le esigenze dell'utenza ;
 - b. La struttura che potrà costituire la nuova organizzazione e i suoi rapporti con le istituzioni locali;
 - c. Il progetto di sviluppo e le esigenze di supporto;
 - d. Le modalità di vigilanza del socio con la funzione di tutor;
 - e. L'atto costitutivo, lo statuto indicante la missione, gli scopi e gli obiettivi nonché il raggiungimento delle caratteristiche comuni alle Organizzazioni SEA;

Il "nulla osta" di SEA ITALIA ODV è implicito dopo un anno di attività se non confutato (*disapprovato – invalidato*) da comunicazione circostanziata.

Nel caso la richiesta per una nuova Organizzazione Territoriale giungesse direttamente al SEA ITALIA , la stessa si farà carico di individuare un SEA Territoriale, quale tutor, per una preliminare azione conoscitiva e la relativa comunicazione ufficiale per intraprendere l'attività. La nuova Organizzazione territoriale dovrà contenere nel "logo" anche l'indicazione dove si riconosca il territorio in cui opera.

Le nuove Odv territoriali possono essere costituite come:

- 1 Sportello di Organizzazione già operante;
- 2 Organizzazione già esistente nel territorio che intenda perseguire missioni e obiettivi delle altre Organizzazioni SEA.
- 3 Organizzazione SEA "ex novo"

Fermo restando il tempo richiesto per l'iscrizione al Registro Nazionale del Volontariato il periodo di sperimentazione per il proseguimento dell'attività in autonomia di Organizzazione SEA Territoriale associato al SEA ITALIA è stabilito in 12 mesi.

Art. 8 (Diritti e doveri dei soci)

Sono Soci di diritto del SEA ITALIA ODV, tramite i loro Legali Rappresentanti, tutte le Organizzazioni SEA Territoriali, legalmente costituite e regolarmente iscritte nel Registro Nazionale del Volontariato.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione ed alla sua attività.

I Soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) partecipare alla vita ed alle iniziative promosse dall'Organizzazione;
- c) informare il SEA ITALIA ODV delle variazioni di Organico del Consiglio Direttivo e delle variazioni dello Statuto Sociale;
- d) inviare al SEA ITALIA ODV copia della documentazione inviata alle Istituzioni competenti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro Regionale Nazionale del Volontariato, comprendente il rendiconto amministrativo e la relazione annuale;
- e) mantenere sempre un comportamento degno, corretto e collaborativo nei confronti dell'Organizzazione;
- f) prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito e rispettare il diritto della privacy;
- g) versare la quota associativa entro 30 giorni dall'inizio dell'anno.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione ed a ricevere idonea documentazione se richiesta;
- b) accedere agli atti deliberati ed alla documentazione relativa alla gestione dell'Organizzazione;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) accedere alle cariche associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi. Nel caso di reiezione della domanda, che deve essere motivata e notificata all'interessato, è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I nuovi associati sono tenuti a versare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta loro ammissione l'importo della quota associativa.

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o espulsione. L'espulsione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica scritta e ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'espulsione dal ruolo di Associato è prevista nei seguenti casi:

- a) grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi, in particolare relativi alla gratuità delle prestazioni, al dovere di tenere regolari contatti con la federazione e di inviare la documentazione annuale relativa all'attività svolta ed al rendiconto consuntivo;
- b) grave irregolarità amministrative e gestionali;
- c) condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Organizzazione dell'ODV.

I provvedimenti di decadenza sono di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che li adotta a maggioranza assoluta. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica; l'Assemblea dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso.

La decadenza dal ruolo di Associato è prevista nei seguenti casi:

- a) persistente mancanza di partecipazione alle attività di promozione, partecipazione e formazione promosse ed organizzate dall'Organizzazione;
- b) mancato versamento all'Organizzazione delle quote associative dovute e richieste, con formale diffida, fatta salva, in ogni caso, la perseguibilità delle quote associative insolute al momento della dichiarazione di decadenza espressa dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il provvedimento di decadenza comporta ai sensi dell'art. 5 l'automatica revoca della concessione del logo e del nome S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI ODV.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Organizzazione:

1. l'Assemblea Nazionale,

2. il Consiglio Nazionale,
3. il Presidente Nazionale.

Art. 10 (Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'Organo sovrano dell'Organizzazione. E' costituita da tutte le Organizzazioni aderenti, (purché in regola, al momento dell'Assemblea, con il pagamento delle quote sociali). Sono rappresentate dal Presidente dell'Organizzazione Territoriale, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in mancanza di quest'ultimo da un componente del proprio Consiglio Direttivo.

Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, o nel caso di suo impedimento, del Vice presidente. La convocazione è inoltrata per iscritto almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto. La convocazione deve essere affissa all'Albo dell'Organizzazione ed inviata per iscritto, anche in forma cartacea, elettronica/telematica con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente nominato segretario verbalizzante dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea Nazionale ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci con diritto di voto (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio conferendogli delega scritta.

Ogni socio non può avere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente, o in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Organizzazione e per il trasferimento della sede legale in altro Comune. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ogni anno, entro il mese di aprile, va tenuta l'Assemblea Nazionale Ordinaria per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) l'approvazione del rendiconto economico e delle attività dell'anno precedente;
- b) l'approvazione del documento sulle scelte strategiche elaborato dal Consiglio Nazionale;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale approvandone preventivamente il numero;
- d) la determinazione della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari;
- e) l'elezione dei sindaci, se prevista;
- f) le deliberazioni sui ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza che devono essere motivati e notificati all'interessato, con la contestuale revoca del logo e della denominazione per gravi inadempienze di cui all'art. 8;
- g) le deliberazioni sui ricorsi avverso provvedimenti di reiezione della domanda di ammissione di un aspirante socio, che deve essere motivata e notificata all'interessato, di cui all'art. 8;

- h) la ratifica della nomina, effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale,, dei Consiglieri subentrati a seguito di dimissioni, decesso o decadenza, nel caso di esaurimento della graduatoria degli esclusi;
- i) la deliberazione su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- j) la delega al Consiglio Direttivo Nazionale a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Organizzazione stessa.

L'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza dei 2/3 dei Soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati per delega:

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere affissa all'Albo ed inviata per iscritto, anche in forma cartacea, elettronica/telematica con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Essa si riunisce con le modalità sopraindicate per deliberare:

- lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci;
- le modifiche dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale in altro comune.

Le deliberazioni assembleari, il rendiconto economico e la relazione annuale sono a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale.

Art. 11 (Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di componenti che va da un minimo di tre ad un massimo di nove persone, elette dall'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- a) cura la realizzazione dei programmi di attività dell'Organizzazione Nazionale secondo gli scopi e le finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto e le linee strategiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- b) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed economico-finanziaria dell'Organizzazione;
- c) elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Può eleggere un secondo Vice Presidente. Su proposta del Presidente elegge il Tesoriere che può essere anche esterno al Consiglio medesimo purché socio volontario di un S.E.A.

Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 3 volte all'anno, viene convocato dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal secondo Vice Presidente, ed a seconda delle necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti. La convocazione è inoltrata tramite avviso scritto, anche in forma elettrica/telematica inviata almeno 5 giorni lavorativi prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente. Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Sono altresì materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la predisposizione e la presentazione all'Assemblea del bilancio rendiconto e della previsione di bilancio per la gestione futura dell'Organizzazione;
- c) la predisposizione delle linee guida e della programmazione progettuale annuale e/o pluriennale dell'Organizzazione;
- d) la predisposizione e/o la modifica del regolamento generale del S.E.A. ITALIA da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) la proposta all'Assemblea in merito all'ammontare della quota associativa nazionale e degli eventuali contributi straordinari;
- f) l'approvazione dell'avvio di un nuovo SEA Territoriale e la contestuale nomina del S.E.A. Tutor;
- g) l'esame delle richieste sull'uso del logo e della denominazione S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI e l'ammissione delle Organizzazioni Territoriali come nuovi Soci;
- h) l'esame di situazioni di criticità degli Associati che comportino irregolarità amministrative e gestionali, grave danno all'immagine dell'Organizzazione, uso improprio del logo e della denominazione S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI, ripetuta inadempienza ai doveri degli Associati e la revoca della concessione dell'utilizzo del logo e della denominazione S.E.A. SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI, con la contestuale decadenza e/o espulsione dell'Organizzazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 8;
- i) la determina dei limiti di spesa e l'approvazione dei rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestino attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- j) l'approvazione dell'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Organizzazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla loro sostituzione utilizzando i primi esclusi dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria degli esclusi nomina come componenti i volontari disponibili, previo consenso del Consiglio Direttivo del SEA di appartenenza. La nomina va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Nazionale provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- d) predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi Collegiali;
- e) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente;

Il **Tesoriere** è eletto/nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni ed ha i seguenti compiti:

- cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Organizzazione firmando i relativi documenti;
- provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei

libri contabili ed a redigere i rendiconti da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente dell'Organizzazione Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale della stessa nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) presiede l'Assemblea Nazionale, ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) convoca le riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- d) assicura pronta ed efficace esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- e) può delegare, previa approvazione del Consiglio Nazionale alcune delle proprie competenze al Vice Presidente, al secondo Vice Presidente qualora eletto e ad altri Consiglieri.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal secondo Vice Presidente ove eletto o dal Consigliere anziano.

Art. 13 (Collegio Nazionale dei Sindaci)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Nazionale l'Assemblea elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci, composto da tre membri esterni al Consiglio Nazionale. Dura in carica tre anni. Ha il compito di vigilare sulla gestione economico-finanziaria dell'Organizzazione, verificando in particolare la formale correttezza delle entrate, il rispetto dei vincoli statuari da parte delle spese e la tempestiva contabilizzazione delle entrate e delle uscite. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è tenuto a predisporre una propria relazione di accompagnamento del rendiconto annuale dell'Organizzazione da presentare all'Assemblea Nazionale ordinaria.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Organizzazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 14 (Esercizio economico-finanziario)

L'esercizio economico-finanziario dell'Organizzazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale predispose il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 15 (Patrimonio, esercizio, bilancio)

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Organizzazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del rendiconto.

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno

- di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 (Norme regolamentari)

Le attività dell'Organizzazione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dai regolamenti. Ogni aspetto organizzativo o elettivo della vita dell'Organizzazione sarà disciplinato da apposito regolamento avente natura meramente esecutiva del presente Statuto.

Art. 17 (Carattere volontaristico e gratuito delle attività dell'Organizzazione)

Le attività dei Soci dell'Organizzazione hanno carattere volontaristico e gratuito e non comportano alcuna retribuzione, eccetto il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..

Art. 18 (Scioglimento dell'Organizzazione)

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 19
(Norme finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi Decreti Attuativi, della Normativa Nazionale e Regionale in materia.